

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 10

31° anno

15 gennaio 1988

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio e Commissione	
88/C 10/01	Relazioni esterne: Accreditamenti	1
	Commissione	
88/C 10/02	ECU	2
88/C 10/03	Parere del Comitato Consultivo sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica e sull'organizzazione del mercato dell'acciaio dopo il 31 dicembre 1987	3
88/C 10/04	Risoluzione del Comitato Consultivo	4
88/C 10/05	Comunicazione C(88) 26 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983	4
88/C 10/06	Comunicazione C(88) 27 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983	5
88/C 10/07	Aiuti di Stato (Regno Unito) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)	6
	Corte di giustizia	
88/C 10/08	Sentenza della Corte (seconda sezione) del 10 dicembre 1987 nel procedimento 232/86 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Berlino): Nicolet Instrument GmbH contro Hauptzollamt Berlin-Packhof (TDC — franchigia per apparecchi scientifici — apparecchio comunitario sovradimensionato)	7
88/C 10/09	Sentenza della Corte 15 dicembre 1987 nel procedimento 328/85 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo): Deutsche Babcock Handel GmbH contro Hauptzollamt Lübeck-Ost (CECA/CEE — rimborso di dazi all'importazione)	7

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
88/C 10/10	Proposta modificata di Regolamento (CEE) del Consiglio relativo al programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie dell'informazione (ESPRIT)	8

	Corrigendum	
88/C 10/11	Bando di concorso COM/A/606 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 354 del 31 dicembre 1987	16
88/C 10/12	Bando di concorso COM/A/613 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 354 del 31 dicembre 1987	16

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO E COMMISSIONE****Relazioni esterne: Accreditamenti**

(88/C 10/01)

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto SE l'Ambasciatore Kapembe NSINGO che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica della Zambia presso le Comunità europee (CEE, CECA, Euratom) a datare dal 4 gennaio 1988.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto SE l'Ambasciatore Jean-Pierre BENOIT che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica di Haiti presso la Comunità economica europea (CEE) a datare dal 4 gennaio 1988.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto SE l'Ambasciatore Avraham PRIMOR che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione dello Stato d'Israele presso le Comunità europee (CEE, CECA, Euratom) a datare dal 4 gennaio 1988.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

COMMISSIONE

ECU (¹)

14 gennaio 1988

(88/C 10/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,2025	Peseta spagnola	140,251
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,3223	Scudo portoghese	169,085
Marco tedesco	2,06567	Dollaro USA	1,26148
Fiorino olandese	2,31986	Franco svizzero	1,68344
Sterlina inglese	0,692740	Corona svedese	7,48814
Corona danese	7,93659	Corona norvegese	7,97444
Franco francese	6,97409	Dollaro canadese	1,63134
Lira italiana	1520,08	Scellino austriaco	14,5247
Sterlina irlandese	0,777539	Marco finlandese	5,03961
Dracma greca	164,636	Yen giapponese	159,956
		Dollaro australiano	1,77748
		Dollaro neozelandese	1,90700

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

PARERE DEL COMITATO CONSULTIVO

sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica e sull'organizzazione del mercato dell'acciaio dopo il 31 dicembre 1987

(88/C 10/03)

(approvato nel corso della 226^a sessione del 7 dicembre 1987)

IL COMITATO CONSULTIVO,

- avendo preso conoscenza della relazione dei Tre Saggi incaricati di studiare i provvedimenti da adottare per assicurare la ristrutturazione dell'industria siderurgica,
- avendo ascoltato le spiegazioni della Commissione europea e le sue osservazioni circa tale relazione,
- avendo deliberato sulle conclusioni della Commissione europea contenute nella comunicazione al Consiglio sulla politica siderurgica (doc. COM(87) 640 def.),

1. *richiama l'attenzione* della Commissione e del Consiglio sulle sue risoluzioni e sui suoi pareri precedenti, in particolare quello del 15 settembre 1987 nel quale:

- constatava la persistenza della situazione di crisi manifesta,
- appoggiava le proposte della Commissione circa gli aiuti alla riconversione delle regioni ed al riciclaggio dei lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi,
- chiedeva il mantenimento di un regime di quote coerente e trasparente,
- sottolineava l'aspetto politico dell'indispensabile riduzione delle capacità eccedentarie e la necessità di evitare qualsiasi trattamento non equo o discriminatorio;

2. *condivide* le conclusioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione sulla situazione siderurgica, adottate il 19 novembre 1987;

3. *esprime la propria soddisfazione* per la proposta della Commissione europea volta a mantenere fino alla fine del 1990 un regime di quote, per le categorie II e III, che dovrebbe permettere un'ordinata ristrutturazione di tali settori.

Ritiene che la data del 15 dicembre 1987 fissata dalla Commissione per disporre di chiare indicazioni circa la volontà delle imprese di impegnarsi ad una sufficiente riduzione delle capacità sia troppo ravvicinata e che la sola data adeguata sia quella del 15 marzo 1988;

4. *prende nota* dell'intenzione della Commissione di prorogare anche dopo il 1^o gennaio 1988 il regime delle quote delle categorie I a e I b.

Prende atto del fatto che i Tre Saggi hanno confermato le difficoltà poste dai problemi di ristrutturazione in tale settore e ritiene che per risolverli in modo ordinato sia indispensabile che il regime delle quote riguardi un periodo superiore ai sei mesi;

5. *prende nota* che, secondo la Commissione europea, allorquando il regime delle quote si avvicinerà alla scadenza, i programmi di mercato dovranno essere aumentati del 2,5 %, al fine di prepararne la disparizione. Può accettare tale aumento automatico nel secondo trimestre 1988 solamente a titolo di flessibilità ed esclusivamente se la situazione del mercato lo permetterà;

6. *chiede* alla Commissione europea di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare una rigorosa disciplina degli aiuti pubblici;

7. *insiste* di nuovo affinché la Commissione europea attui il vasto programma di riconversione e di riciclaggio sottoposto al Consiglio, ottenendo da quest'ultimo l'indispensabile trasferimento di fondi.

Esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Commissione mantenga le sue proposte relative all'adozione di importanti misure di accompagnamento sociali e regionali e che persista a riconoscere la necessità di creare un numero sufficiente di impieghi sostitutivi nelle regioni siderurgiche tradizionali;

8. *sottolinea* ancora una volta la necessità di proseguire con determinazione una politica commerciale volta ad impedire che il programma di ristrutturazione sia perturbato da importazioni, provenienti da paesi terzi, effettuate a condizioni di concorrenza anormali.

RISOLUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO

(88/C 10/04)

(adottata all'unanimità in occasione della 267ª sessione tenutasi il 18 dicembre 1987)

IL COMITATO CONSULTIVO

1. *ha preso atto con costernazione* del fatto che la Commissione intende aumentare l'aliquota del prelievo CECA;
2. *ribadisce* che gli aspetti sociali del programma di ristrutturazione sono irrinunciabili;
3. *rammenta* che il prelievo rappresenta già un onere eccezionale per le industrie del carbone e dell'acciaio e che d'altronde non viene riscosso sulla totalità del carbone e dell'acciaio consumati nella Comunità;
4. *insiste* sul fatto che la situazione attuale delle industrie in questione non permette, in alcun caso, un aumento di tale prelievo;
5. *invita nuovamente* la Commissione a chiedere al Consiglio l'autorizzazione a trasferire i fondi necessari alla copertura delle indispensabili misure sociali d'accompagnamento della ristrutturazione;
6. *ritiene* che la Commissione possa mobilitare altre risorse attingendo ai suoi fondi propri;
7. *chiede quindi* che l'aspetto sociale sia mantenuto integralmente, ma si oppone categoricamente a qualsiasi aumento del prelievo.

Comunicazione C(88) 26 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(88/C 10/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (¹), la Commissione ha deciso con effetto a partire dall'11 novembre 1988 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato.

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1988, di contingenti per l'importazione di:

— *Bulgarie*

Raccordi di ghisa malleabile a cuore bianco (TDC ex 73.20)

300 t

(¹) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

— Polonia

— Motori tipo «126» (TDC 84.06 C ex I)	630 pezzi
— Parti e pezzi sataccati di motori a sacoppio (TDC 84.06 D ex II)	1 940 Mio Lit
— Parti e pezzi staccati della carrozzeria (TDC 87.06 B ex II)	
— Autoveicoli «Pol. Mot 126» (TDC 87.02 ex A)	50 000 pezzi

— Romania

Tubi di acciaio (TDC ex 73.18)	500 t
--------------------------------	-------

— Repubblica popolare cinese

Fili di ferro, zincati ricotti (TDC ex 73.14)	700 t
---	-------

Comunicazione C(88) 27 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(88/C 10/06)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (¹), la Commissione ha deciso con effetto a partire dall'11 gennaio 1988 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Spagna nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato.

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1988, di contingenti per l'importazione di miele naturale (TDC 04.06).

- *Ungheria*: 500 t
- *Cecoslovacchia*: 400 t
- *Unione Sovietica*: 1 000 t
- *Repubblica popolare cinese*: 2 000 t

(¹) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

AIUTI DI STATO**(Regno-Unito)***(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

(88/C 10/07)

Comunicazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE agli interessati diversi dagli Stati membri, e relativa agli aiuti progettati dal governo britannico a norma della sesta direttiva del Consiglio, del 26 gennaio 1987, sugli aiuti alla costruzione navale, in parte sotto forma di agevolazioni creditizie agli armatori nazionali per la costruzione e la trasformazione navale in cantieri nazionali e in parte tramite la concessione di aiuti alla ricerca e allo sviluppo a favore dei cantieri di costruzione e riparazione navale.

1. Avendo avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE avverso i summenzionati aiuti la Commissione invita i terzi interessati diversi dagli Stati membri a trasmetterle le loro osservazioni al riguardo nel termine di un mese dalla data della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles

2. Il progetto di aiuto in parola prevede la concessione di agevolazioni creditizie in condizioni simili a quelle dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione di navi agli armatori nazionali per la costruzione di navi limitatamente ai cantieri nazionali. Il progetto di aiuti alla ricerca e allo sviluppo, in parte tramite una società di ricerca dipendente dall'industria, in parte tramite un regime generale di ricerca e sviluppo, prevede la concessione di aiuti che non sono del tutto compatibili con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 83 dell'11 aprile 1986, pagina 2.

3. Ulteriori raggagli sulla presente comunicazione possono essere richieste alla direzione generale della concorrenza, direzione E, divisione 5.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 10 dicembre 1987

nel procedimento 232/86 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht di Berlino): Nicolet Instrument GmbH contro Hauptzollamt Berlin-Packhof⁽¹⁾

(TDC — *Franchigia per apparecchi scientifici — Apparecchio comunitario sovradiimensionato*)

(88/C 10/08)

(*Lingua processuale: il tedesco*)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 232/86, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Berlino nella causa dinanzi ad esso pendente fra la Nicolet Instrument GmbH e l'Hauptzollamt Berlin-Packhof (ufficio doganale centrale di Berlino-Packhof), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU n. L 184, pag. 1), onde valutare la conformità di detto regolamento con il provvedimento dell'Hauptzollamt, del 23 febbraio 1982, con cui quest'ultimo ha constatato che l'importazione dell'apparecchio denominato «Sistema di spettrometro ad infrarossi Fourier-Transform modello MX-1 E con accessori» non può essere effettuato in franchigia dai dazi doganali della tariffa doganale comune, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione; K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunziato, il 10 dicembre 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, e il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75, vanno interpretati nel senso che il semplice fatto che uno strumento o apparecchio fabbricato nella Comunità sia capace di prestazioni ampiamente superiori a quelle necessarie per il progetto di ricerca in programma non impedisce di considerarlo «di valore scientifico equivalente» ai sensi di detta normativa.

SENTENZA DELLA CORTE

15 dicembre 1987

nel procedimento 328/85 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo): Deutsche Babcock Handel GmbH contro Hauptzollamt Lübeck-Ost⁽¹⁾

(CECA/CEE — *Rimborso di dazi all'importazione*)

(88/C 10/09)

(*Lingua processuale: il tedesco*)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 328/85, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra la Deutsche Babcock Handel GmbH e l'Hauptzollamt Lübeck-Ost (ufficio doganale principale di Lubeca Est), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU n. L 175, pag. 1), la Corte, composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, f.f. di presidente; O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione; T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. N. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunziato, il 15 dicembre 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il regolamento (CEE) n. 1430/79 va applicato alle merci che rientrano nella disciplina del trattato CECA.*
2. *L'articolo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1430/79, non si applica qualora l'operatore debitore dei dazi all'importazione abbia dichiarato all'atto della messa in libera pratica di una merce un prezzo superiore a quello che ha dovuto pagare effettivamente tenuto conto delle riduzioni o degli sconti concessi in funzione dei quantitativi acquistati e qualora tale dichiarazione avesse lo scopo di permettere la messa in libera pratica in forza di un'autorizzazione d'importazione in cui non si fa menzione delle riduzioni o degli sconti.*

(¹) GU n. C 258 del 15. 10. 1986.

(¹) GU n. C 328 del 18. 12. 1985.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie dell'informazione (ESPRIT) (¹)

COM(87) 666 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 4 dicembre 1987)

(88/C 10/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'Atto unico europeo delle Comunità europee, in particolare gli articoli 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il 28 febbraio 1984 è stata adottata, con la decisione del Consiglio 84/130/CEE (²), la prima fase del programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie dell'informazione (ESPRIT);

considerando che il programma quadro delle attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1987-1991) è stato adottato con decisione del Consiglio .../.../CEE;

considerando che il programma di lavoro ESPRIT, definito periodicamente in stretta collaborazione con l'industria delle TI, gli utenti industriali e il settore scientifico, ha dimostrato di essere un mezzo efficace per la gestione del programma;

considerando che la Commissione ha costituito un organismo indipendente ad alto livello, denominato il comitato di valutazione ESPRIT, per valutare lo stato di avanzamento del programma (³);

considerando che il comitato di valutazione ESPRIT è giunto alla conclusione che il programma è stato validamente impostato e sta conseguendo gli obiettivi originari; che, inoltre, procede in maniera più rapida di quanto inizialmente previsto, ha avviato una cooperazione transeuropea a tutti i livelli, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese, ha consentito di svolgere progetti di ricerca più ambiziosi ed ha accelerato l'esecuzione di tali progetti;

considerando che il comitato di valutazione ESPRIT ha raccomandato che per il futuro sviluppo di ESPRIT sarebbe opportuno continuare a porre l'accento sulla R & S precompetitiva, che siano consolidati e ristrutturati i settori di ricerca e che dovrebbe essere dedicata particolare attenzione ai progetti d'integrazione tecnologica;

considerando che, in un ampio processo di consultazione con numerosi rappresentanti dell'industria e del settore scientifico, è stata definita la futura portata tecnica del programma;

considerando che esiste l'esigenza continua di garantire un coordinamento sistematico tra ESPRIT e i programmi nazionali, il progetto EUREKA e altre attività internazionali nel settore delle tecnologie dell'informazione;

considerando che il presente programma risponde all'esigenza imperativa di costituire o consolidare un potenziale industriale specifico a livello europeo per le tecnologie interessate e di mantenere e creare posti di lavoro nella Comunità; considerando che i principali partecipanti devono pertanto essere le imprese, le università e i centri di ricerca della Comunità più qualificati per il conseguimento di tali obiettivi;

considerando che il presente programma deve consentire il pieno accesso al potenziale comunitario ad imprese e istituti interessati e contribuire alla riduzione dei divari di sviluppo tecnologico esistenti nell'ambito della Comunità;

(¹) GU n. C 283 del 21. 10. 1987, pag. 4.

(²) GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 54.

(³) COM(85) 616, Bruxelles 19. 11. 1985.

considerando che le piccole e medie imprese saranno incoraggiate a mantenere un alto livello di partecipazione nel programma;

considerando che un'adeguata divulgazione e l'accesso ai risultati dei progetti d'interesse comunitario sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi della Comunità ed in particolare per le esigenze delle piccole e medie imprese;

considerando che esiste la necessità di una valutazione periodica del programma;

considerando che per l'esecuzione del programma è necessario che la Commissione sia coadiuvata da un comitato;

considerando che nell'attuazione del programma devono essere consultate, secondo adeguate modalità, le parti sociali;

considerando che è interesse della Comunità consolidare la base scientifica e finanziaria della ricerca europea attraverso la partecipazione più ampia di alcuni organismi dei paesi EFTA ad alcuni programmi comunitari e in particolare ai programmi che prevedono la cooperazione nella ricerca e sviluppo delle tecnologie dell'informazione;

considerando che la realizzazione di azioni di ricerca fondamentale con prospettive a lungo termine e di azioni concertate nel quadro del COST rappresentano un elemento essenziale a complemento dei progetti di ricerca e sviluppo ad orientamento industriale;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione dell'8 aprile 1986 (¹) ha nuovamente sottolineato il proprio impegno nei confronti del programma ESPRIT ed ha chiesto alla Commissione di garantire, in fase di realizzazione del programma, che esso continui a fornire in termini di obiettivi e flessibilità una risposta efficace alla sempre più crescente sfida nel settore delle TI;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una seconda fase del programma ESPRIT di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea, qui di seguito denominato «programma», viene adottata per un periodo fino al 31 dicembre 1992. La descrizione tecnica del programma è riportata all'allegato 1.

2. Il programma comprende progetti di ricerca e sviluppo a livello precompetitivo (in appresso denominati «progetti»), azioni di ricerca fondamentale (in appresso denominate «azioni») e misure di accompagnamento.

Articolo 2

1. Il programma ESPRIT persegue i seguenti obiettivi generali: incremento della competitività delle imprese comunitarie nel settore delle tecnologie dell'informazione, miglioramento della base tecnico-scientifica per il futuro sviluppo delle industrie della Comunità in questo settore e rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità promuovendone uno sviluppo armonioso globale.

Gli obiettivi dettagliati e il tipo di progetti da eseguire, come pure i corrispondenti piani finanziari, saranno definiti in un programma annuale di lavoro che sarà adottato secondo la procedura dettagliata nell'articolo 7. Eventuali modifiche, che siano necessarie nel corso dell'anno considerato, saranno adottate secondo la stessa procedura.

2. La valutazione dei progetti e delle azioni proposte sarà effettuata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi generali del programma e del programma annuale di lavoro. Riguardo ai progetti che richiedono un impegno di R & S superiore ai 100 anni-uomo, l'accettazione di tali progetti sarà decisa secondo la procedura descritta all'articolo 7. Riguardo agli altri progetti e azioni, i risultati della loro valutazione saranno portati all'attenzione del comitato indicato all'articolo 6.

3. I progetti verranno eseguiti mediante i contratti, da concludere tra la Commissione e imprese, ivi incluse piccole e medie imprese, università e altri organismi stabiliti nella Comunità.

La Commissione si assicura che la partecipazione delle PMI a questa seconda fase dell'ESPRIT non sia inferiore a quella avuta nella prima parte del programma.

Le proposte per progetti saranno di norma presentate dagli interessati in risposta a bandi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I progetti devono di norma comportare la partecipazione di almeno due partner industriali indipendenti stabiliti in differenti Stati membri. Ciascun contraente deve apportare al progetto un contributo significativo. I contraenti devono assumersi una quota cospicua dei costi, dei quali il 50 % è di norma preso a carico dalla Comunità.

Nel caso di piccole e medie imprese la percentuale finanziata dalla Comunità può superare il 50 %.

4. Le azioni verranno eseguite mediante contratto da concludere tra la Commissione e università, istituti di ricerca o imprese stabilite nella Comunità. Le proposte per azioni saranno di norma presentate dagli interessati in risposta a bandi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le azioni devono di norma comportare la partecipazione di almeno due università o istituti di ricerca stabiliti in differenti Stati membri.

(¹) GU n C 102 del 29 4. 1986, pag. 1

Nel caso di azioni relative alla ricerca di base, fino al 100 % dei costi marginali a carico dei partecipanti non industriali può essere finanziato dal bilancio comunitario.

5. In casi eccezionali, quando il bando per la presentazione di proposte non abbia prodotto una risposta soddisfacente, o in caso di urgenza, o ancora quando il bando non rappresenti la procedura più idonea in relazione al costo o all'efficienza, può essere decisa, secondo la procedura indicata all'articolo 7, la deroga alle seguenti disposizioni generali previste ai paragrafi 3 e 4:

- il bando pubblico per la presentazione di proposte;
- la partecipazione ai progetti di almeno due partner industriali stabiliti in Stati membri diversi;
- la partecipazione alle azioni di almeno due università o istituti di ricerca stabiliti in Stati membri diversi.

6. I contratti per l'esecuzione di progetti e azioni, conformi alle regole di cui ai paragrafi 3 e 4, possono comprendere società, università e altri organismi aventi sede in uno dei paesi terzi di cui all'allegato II. Questo allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta presentata dalla Commissione; tale modifica si basa sul criterio dei vantaggi reciproci per detti paesi e per la Comunità.

7. Le misure di accompagnamento, in particolare quelle indicate nell'allegato I lettera c) servono specificamente a fornire adeguati mezzi di comunicazione, accesso ai risultati dei progetti, il coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo eseguite nell'ambito dei programmi della Comunità e degli Stati membri, agevolando anche l'accesso delle imprese situate nelle regioni più periferiche del mercato comunitario.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a concludere, in conformità all'articolo 130 N del trattato, accordi con Stati non membri che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnologica (COST) al fine di assicurare azioni concertate tra le attività della Comunità riguardanti la collaborazione nelle azioni di ricerca fondamentale e le misure di accompagnamento indicate nell'allegato I e i principali programmi di tali Stati.

Articolo 4

La Comunità contribuisce all'esecuzione del programma entro i limiti degli stanziamenti iscritti all'uopo nel bilancio delle Comunità europee.

L'importo complessivo degli stanziamenti ritenuti necessari per il contributo della Comunità ai nuovi progetti, azioni e misure di accompagnamento previste nel

programma, sarà di 1 600 milioni di ECU. Sono compresi i costi per il personale, che non dovranno oltrepassare il 4,5 % di detto contributo comunitario.

Un massimo del 25 % del contributo complessivo della Comunità a nuovi progetti lanciati nel quadro di questo programma può nel primo anno essere destinato a nuovi progetti che rientrino nei limiti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2. Se l'invito a presentare proposte non ha generato una risposta soddisfacente, tale percentuale può essere modificata secondo la procedura indicata all'articolo 7.

Articolo 5

La Commissione vigila sulla corretta esecuzione del programma e a tal fine predisponde le misure e infrastrutture adeguate, senza pregiudizio alcuno per le competenze previste agli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione, qui di seguito denominato «Comitato».

I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti a seconda della natura degli argomenti all'esame.

I processi verbali del comitato sono segreti.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

I servizi di segreteria del comitato sono forniti dalla Commissione.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi argomento compreso nell'ambito di questo regolamento.

Articolo 7

Laddove debba essere seguita la procedura stabilita nel presente articolo, il rappresentante della Commissione presenta al comitato una proposta concernente le misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere viene emesso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato allorché trattasi di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato sono ponderati in conformità al suddetto articolo. Il presidente non vota.

La Commissione emana misure aventi validità immediata. Qualora dette misure non corrispondano al parere del Comitato esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da lei

messe a punto per un periodo non superiore a un mese dal momento di detta comunicazione.

Il Consiglio può prendere una decisione diversa a maggioranza qualificata entro il termine indicato al comma precedente.

Articolo 8

La Commissione trasmetterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 1990 o non appena sia stato impegnato il 60 % degli stanziamenti ritenuti necessari, al fine di valutare i risultati intermedi raggiunti a fronte degli obiettivi del programma. Tale relazione sarà accompagnata da suggerimenti di modifiche che siano necessarie alla luce dei risultati.

Articolo 9

Riguardo alle attività definite all'articolo 1, paragrafo 2 gli Stati membri e la Comunità si scambiano tutte le op-

portune informazioni cui hanno accesso e che hanno la facoltà di divulgare in relazione ai settori contemplati dal presente regolamento, siano esse o meno programmate o eseguite sotto la loro autorità.

Le informazioni sono scambiate conformemente una procedura da definire dalla Commissione previa consultazione del comitato e, su richiesta di chi le fornisce, possono avere carattere riservato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO 1

ESPRIT

Il programma comprende progetti di ricerca e sviluppo, azioni di ricerca fondamentale e misure di accompagnamento.

A. PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Verranno svolti progetti di R & S nei seguenti settori:

1. microelettronica e tecnologie delle unità periferiche,
2. sistemi di elaborazione delle informazioni,
3. tecnologie applicative TI.

1. Microelettronica e tecnologie delle unità periferiche

L'attività in questo settore dovrà soprattutto contribuire ad aumentare la competitività dell'industria microelettronica comunitaria affinché l'industria delle TI possa disporre di una piena capacità sistemistica attraverso l'accesso ai più recenti componenti e sottosistemi funzionali basati in particolare sulla più aggiornata tecnologia dei semiconduttori. A tal fine e a sostegno dello sviluppo di sistemi applicativi, quest'attività dovrà comprendere le capacità tecnologiche richieste per progettare, fabbricare e sperimentare circuiti integrati dedicati (ASIC) che realizzano il concetto di «sistema su chip unico», cioè circuiti che spaziano da quelli ad alta complessità a logica casuale, comprendenti diversi milioni di dispositivi elementari, ai circuiti ad altissima velocità e di minore complessità, in grado di funzionare a frequenze fino a 5 GHz.

Le attività di R & S riguarderanno i seguenti settori.

— Circuiti integrati ad alta densità

L'obiettivo è di ottenere circuiti integrati a logica casuale, contenenti fino a quattro milioni di porte, da impiegarsi in particolare quando è possibile un alto livello di parallelismo, come per esempio, in matrici di processori o in matrici sistoliche.

A questo scopo sarà necessario:

- sviluppare sistemi CAD di facile uso per l'utente, ivi compresi strumenti di layout automatico e di verifica del progetto (compilatori avanzati del silicio);
- sviluppare processi ad alta densità e bassa potenza, tra cui l'ottimizzazione di una linea automatizzata di produzione flessibile per una produzione ad alto rendimento.

— *Circuiti integrati ad alta velocità*

L'obiettivo è di fabbricare dispositivi impiegabili quando l'elaborazione in tempo reale di grandi quantità di informazioni non può essere assicurata dal parallelismo, a causa di elevati volumi di bit in serie. Tali dispositivi sono potenzialmente importanti nei supercomputer o in elaboratori «front end» per sistemi di telecomunicazioni.

In termini di prestazioni gli obiettivi saranno i seguenti:

- operazioni con frequenze d'orologio comprese fra 5 e 10 GHz e con ritardi di porta inferiori ai 50 ps;
- complessità superiori alle 10 000 porte.

Le principali attività richieste per conseguire i suddetti obiettivi riguarderanno:

- lo sviluppo di un processo bipolare del silicio molto veloce,
- saranno anche considerate, se opportune, tecnologie GaAs FET,
- speciali strumenti CAD per ottimizzare la velocità dei circuiti,
- speciali tecniche di impacchettamento per funzionamento in GHz.

— *Circuiti integrati multifunzione*

L'obiettivo è di costruire su un unico chip un sistema completo con funzioni digitali e analogiche operante in una gamma molto ampia di velocità. Si dovranno ottenere complessità fino a un milione di transistor, ritardi di porta minimi di 50 ps, controllo della potenza e capacità di memoria non volatile, al fine di soddisfare i requisiti delle unità periferiche (controllo di schermi e di LAN, gestione della memoria), delle apparecchiature di telecomunicazione (elaborazione della voce e dell'immagine), dei sistemi di automazione della fabbrica e dell'ufficio (sensori ed attuatori intelligenti). Per migliorare le prestazioni di sistemi informativi molto grandi si svilupperanno ed impiegheranno circuiti integrati optoelettronici, per esempio per collegare otticamente processori distribuiti.

Le principali attività da svolgere sono le seguenti:

- messa a punto di processi di fabbricazione per applicazioni specifiche;
- adattamento di strumenti CAD a funzioni miste, quali la progettazione di dispositivi analogico digitali.

Nell'esecuzione del programma si darà particolare risalto alla definizione di standard sia per quanto riguarda il software (scambio di dati, portabilità degli strumenti tra sistema CAD ed impianto di fabbricazione), sia per gli aspetti meccanici, al fine di soddisfare le esigenze di un più alto grado di automazione e flessibilità.

— *Tecnologie delle unità periferiche*

Questa parte del programma ha lo scopo di assicurare che l'Europa sviluppi le tecnologie specifiche di cui ha bisogno per avere un ruolo significativo nella messa a punto dei futuri sistemi periferici. I settori sui quali si dovrà concentrare più particolarmente l'azione sono i sistemi di memorizzazione e ricerca magnetoottici ed ottici di grande capacità, le stampanti non a impatto, gli schermi, i dispositivi che incorporano elementi logici collegati a sensori, trasduttori e attuatori.

2. Sistemi di elaborazione delle informazioni

L'obiettivo principale di questo settore è quello di riunire strumenti e tecnologie sia dal settore dell'hardware che del software, al fine di consentire la progettazione e lo sviluppo dei sistemi di elaborazione delle informazioni degli anni 90. Particolare attenzione sarà attribuita a nuovi approcci alla progettazione di sistemi che permettano lo sviluppo efficiente di sistemi complessi di alta qualità. Per sviluppare i metodi e gli strumenti richiesti, è necessario considerare tutti gli aspetti del sistema (per esempio architettura, interfacce) e al tempo stesso l'integrazione di nuove tecnologie come l'ingegneria della conoscenza.

Di conseguenza, le attività in questo settore dovranno fornire la capacità di produrre sistemi (di complessità analoga a quelli attuali) con un significativo miglioramento della produttività della progettazione. Per esempio, i metodi e gli strumenti sviluppati permetteranno di ridurre i costi di sviluppo di particolari componenti di sistema (per esempio microprocessori, moduli software per elaborazione in tempo reale) al 10 % dei costi di sviluppo attuali.

Le attività di R & S da svolgere rientrano in quattro aree complementari.

— *Progettazione dei sistemi*

Quest'area si riferisce al processo compreso tra la definizione dei requisiti di un sistema TI e la sua fabbricazione, distribuzione e manutenzione. Le attività comprendono:

- la valutazione di metodi e strumenti, l'introduzione guidata del nuovo metodo, la valutazione quantitativa del prodotto,

- l'integrazione e la razionalizzazione di interfacce per ambienti integrati di programmazione di sistemi, gli ambienti a supporto del progetto e le tecniche basate sulle conoscenze,
- i componenti riutilizzabili di sistemi, la produzione automatica di programmi di qualità elevata per sistemi in tempo reale, tecniche e metodi formali.

— *Ingegneria della conoscenza*

Quest'area comprende lo sviluppo di sistemi di ausilio al ragionamento e alla presa di decisione in condizioni d'incertezza o d'insufficienza delle informazioni.

Le corrispondenti attività riguardano:

- l'acquisizione dei dati conoscitivi, i sistemi di apprendimento e di adattamento, la rappresentazione della conoscenza, il trattamento dei dati conoscitivi e la convalida dei sistemi basati su tali dati,
- l'elaborazione delle comunicazioni naturali e i meccanismi d'interazione con l'utente,
- l'integrazione delle tecniche di ingegneria della conoscenza nella progettazione di sistemi.

— *Architetture avanzate di sistemi*

Quest'area comprende soprattutto le architetture parallele destinate a superare i limiti dei sistemi e a consentire costruzioni modulari.

Le relative attività riguardano:

- le architetture parallele e l'interconnessione di processori cooperanti, le tecniche di programmazione e verifica,
- i sistemi distribuiti con componenti semiautonomi,
- le architetture specializzate nell'elaborazione dei segnali e i sottosistemi informativi basati sulla conoscenza.

— *Elaborazione dei segnali*

Quest'area riguarda l'esigenza di far fronte alla complessità del trattamento di segnali di varia natura fisica (per esempio temperatura, pressione, immagini, voce naturale).

Le relative attività riguardano:

- la descrizione formale del flusso d'informazioni, la manipolazione simbolica,
- la preelaborazione, l'identificazione delle caratteristiche, la classificazione, i metodi di correzione degli errori,
- i componenti dei sistemi di elaborazione dei segnali, i sistemi in tempo reale,
- le tecnologie avanzate per sistemi di elaborazione di segnali multisensori.

3. Tecnologie applicative TI

Il principale obiettivo di questo settore d'attività è di potenziare le capacità europee nel campo dell'integrazione delle TI in sistemi utilizzabili in un'ampia gamma di applicazioni, nonché di convalidare i risultati ottenuti in ambienti reali opportunamente selezionati.

Le attività di R & S da svolgere rientrano in tre aree complementari:

— *Integrazione nell'automazione della produzione*

L'obiettivo è di creare la base tecnologica necessaria ai fornitori di sistemi per soddisfare con successo le esigenze concorrenziali del mercato mondiale.

Al tempo stesso, la rapida diffusione di queste tecnologie basate sulle TI dovrebbe contribuire a completare il processo di ammodernamento di vasti settori dell'industria manifatturiera. Quest'area abbraccia le applicazioni delle TI non solo nelle produzioni discrete, ma in un'ampia gamma di industrie, ivi compresi i processi continui.

Per conseguire gli obiettivi di quest'area è importante attuare i concetti di Sistema Aperto, a supporto di sistemi composti da componenti provenienti da fornitori diversi.

Le relative attività riguardano:

- sistemi di progettazione e di analisi che consentono di realizzare lo sviluppo del prodotto in maniera flessibile al fine di ridurre il più possibile i tempi, i materiali e le altre risorse produttive;
- la gestione della fabbrica, la pianificazione ed il controllo della produzione, al fine di aumentare la disponibilità e il tasso d'impiego delle apparecchiature, ottimizzare le interazioni uomo-macchina nei sistemi di controllo e pianificazione della produzione, realizzare applicazioni in tempo reale e consentire metodi di produzione basati sul rispetto dei tempi;

- sistemi di robotica,
- l'integrazione di sistemi di manipolazione dei materiali (inclusi i robots) nei processi di produzione e assemblaggio. Alcuni degli aspetti da trattare sono la sostituzione degli utensili, il monitoraggio, il lavaggio, lo smaltimento degli scarti, l'assemblaggio ed altri compiti associati alla produzione. Si tratteranno in particolare soluzioni adatte a piccole serie,
- il controllo assistito da elaborare nelle industrie di processo per rendere più efficiente il funzionamento dell'impianto,
- le architetture ed i metodi d'integrazione, incluso lo sviluppo di metodi e di strumenti per l'installazione, il funzionamento e il monitoraggio di sistemi di fabbricazione assistiti da elaboratori, nonché la dimostrazione di alcune prime applicazioni che soddisfino diversi requisiti di fabbricazione

— *Sistemi informativi integrati*

Quest'area riguarda la R & S nell'integrazione dei sistemi in particolari applicazioni. I campi di applicazione comprendono gli ambienti dell'ufficio e l'ambiente domestico.

Le relative attività riguardano

- l'analisi dell'ambiente d'utente, per valutare le esigenze, i vincoli e i fattori umani, per ridurre i tempi d'introduzione e per aumentare la produttività attraverso una migliore integrazione tra l'utente e il sistema. Si darà particolare peso alle esigenze degli utenti meno esperti e agli aspetti della flessibilità,
- l'ingegneria dei sistemi, comprendente gli strumenti di convalida e d'integrazione, nonché gli aspetti di affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sistemi,
- le tecnologie generiche di comunicazione e i sistemi integrati per ufficio comprensivi di trattamento multimedia sulla base delle architetture OSI, la generazione, instradamento e controllo delle informazioni dell'ufficio, il supporto di attività a distanza e funzioni speciali particolari,
- i sistemi distribuiti, con particolare attenzione per l'integrazione di sistemi basati sulla conoscenza e di sistemi avanzati di memorizzazione distribuita,
- i sistemi di raccolta dati e monitoraggio in ambienti diversi da quello della fabbrica (per esempio la casa, il laboratorio) in cui rientrano il controllo a distanza e l'interallacciamento di apparecchiature autonome e la gestione di sistemi di acquisizione dati

— *Sistemi di supporto alle applicazioni TI*

Quest'area si rivolge all'integrazione in sottosistemi di componenti TI di base. L'obiettivo principale è di realizzare con tecnologie a basso costo applicazioni su grande scala. Particolare risalto sarà dato alla modularità e alla protezione dai guasti.

Le relative attività riguardano

- le stazioni di lavoro per applicazioni multiple,
- i sottosistemi di memorizzazione ed elaborazione in sistemi distribuiti e indipendenti,
- i sistemi per reti locali e i relativi servizi di base,
- i sistemi d'interfacciamento con l'utente (per esempio visivo, vocale, manuale),
- i sottosistemi d'interfacciamento con l'ambiente fisico (per esempio comprensione delle immagini e dell'ambiente), acquisizione di dati di laboratorio, monitoraggio e controllo)

Nell'ambito di questi tre settori (Microelettronica e Tecnologie delle unità periferiche, Sistemi di elaborazione delle informazioni e Tecnologie applicative TI) verranno svolti alcuni progetti d'integrazione tecnologica. Questi progetti saranno volti a conseguire obiettivi industriali ambiziosi e ben definiti, saranno precisati sufficientemente in dettaglio nel programma di lavoro e richiederanno in genere un impegno industriale di notevole mole a dimensione comunitaria.

B AZIONI DI RICERCA FONDAMENTALE

Le azioni di ricerca fondamentale previste sono intese come complementari al previsto impegno di R & S precompetitivo conferendo una dimensione comunitaria all'attività di ricerca fondamentale in alcuni settori specifici caratterizzati da lunghi tempi di realizzazione. Esse comprendono la promozione della formazione professionale di alto livello in aree di particolare interesse per la Comunità. Le azioni devono, in particolare, incoraggiare centri di ricerca di elevata qualificazione nel campo delle TI ad assumere un orientamento internazionale.

I settori di attività comprendono:

- l'elettronica molecolare,
- l'intelligenza artificiale e la scienza della conoscenza,
- le applicazioni alle TI della fisica dello stato solido,
- la progettazione avanzata di sistemi,
- e altri settori di ricerca fondamentale da definire nel corso del programma.

C. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

L'obiettivo principale delle misure di accompagnamento è quello di fornire il quadro necessario per sfruttare al massimo le attività di R & S svolte nell'ambito del programma ESPRIT e dei lavori connessi.

Le misure di accompagnamento comprendono in particolare:

- il coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo della Comunità e degli Stati membri e con programmi di livello internazionale, l'acquisizione di informazioni sia nell'ambito del programma ESPRIT che dal mondo esterno, e la loro opportuna disseminazione;
- il coordinamento e la documentazione di standards nell'ambito del programma ESPRIT e le loro relazioni con gli standards nazionali e internazionali;
- la messa a disposizione di mezzi per assicurare facilità di comunicazione, per agevolare la buona esecuzione tecnica e la gestione dei progetti di ricerca e sviluppo, la opportuna disseminazione dei risultati e l'accesso a questi, ivi compreso un Sistema di scambio delle informazioni (IES).

ALLEGATO 2

Gli Stati non membri a cui si riferisce l'articolo 2, paragrafo 6 sono:

- Repubblica d'Austria,
 - Repubblica di Finlandia,
 - Regno di Norvegia,
 - Regno di Svezia,
 - Confederazione elvetica.
-

CORRIGENDUM

Bando di concorso COM/A/606 pubblicato nella

(Gazzetta ufficiale n. C 354 del 31 dicembre 1987)

(88/C 10/11)

Anziché: «I candidati devono essere nati dopo il 1° febbraio 1937 (50 anni compiuti)»,

leggi: «I candidati devono essere nati dopo il 1° febbraio 1937».

Bando di concorso COM/A/613 pubblicato nella

(Gazzetta ufficiale n. C 354 del 31 dicembre 1987)

(88/C 10/12)

Anziché: «I candidati devono essere nati dopo il 1° febbraio 1937 (50 anni compiuti)»,

leggi: «I candidati devono essere nati dopo il 1° febbraio 1937».